

b) continuità e regolarità di funzionamento, sia dell'addestramento pratico, sia dell'insegnamento complementare, a cura e spese dei datori di lavoro.

TITOLO SECONDO

Forme e modalità di assunzione dell'apprendista visita sanitaria ed esame psicofisiologico

Art. 4.

Chiunque, in possesso dei requisiti di età prescritti dall'art. 6 della legge, intende essere assunto in qualità di apprendista presso un'impresa, anche artigiana, per il conseguimento di una qualifica professionale, deve iscriversi negli appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento del Comune di residenza.

L'iscrizione ha luogo secondo le seguenti classificazioni:

- 1) apprendisti disoccupati per effetto della cessazione di precedente rapporto di lavoro;
- 2) giovani, che aspirino ad essere avviati per la prima volta al lavoro in qualità di apprendisti;
- 3) giovani lavoratori non qualificati, nè apprendisti, che, essendo occupati, aspirino ad essere assunti in altra azienda come apprendisti.

Art. 5.

Per le imprese che occupano dipendenti in numero superiori a dieci è ammessa la richiesta nominativa fino al 25 per cento del numero degli apprendisti da assumere.

Nel caso in cui il numero degli apprendisti da assumere non sia esattamente divisibile per quattro, il numero degli apprendisti, per i quali può essere effettuata la richiesta nominativa, è dato dal quoziente intero della divisione aumentato di una unità.

Qualora gli apprendisti da assumere siano meno di quattro, è consentita la richiesta nominativa per una unità.

Delle richieste nominative di apprendisti eccedenti la percentuale del 25 per cento, effettuate ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, si dovrà tenere conto in caso di ulteriori assunzioni di apprendisti da parte delle medesime aziende.

Le imprese, il cui numero di dipendenti non sia superiore a dieci, possono effettuare la richiesta nominativa per tutti gli apprendisti che intendano assumere.

Nelle assunzioni di apprendisti in base a richiesta numerica l'avviamento al lavoro ha luogo tenendo presente la situazione economica, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare, il titolo di studio — ivi compresi l'attestato di frequenza e di superamento della prova finale dei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, nonché l'attestato di frequenza e di superamento di corsi di preapprendistato — l'anzianità di iscrizione negli appositi elenchi.

Ai fini dell'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti dell'azienda.

E' ammessa l'assunzione diretta, in qualità di apprendisti, dei figli del datore di lavoro.

Art. 6.

I datori di lavoro non artigiani, all'atto della richiesta di assunzione, debbono dichiarare all'Ufficio di collocamento, competente per territorio, il genere di

lavoro, cui il giovane lavoratore è destinato, e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell'apprendistato.

Art. 7.

Entro dieci giorni dalla data di assunzione, l'imprenditore artigiano deve notificare per iscritto all'Ufficio di collocamento del Comune, in cui esercita la propria attività, il nominativo dell'apprendista direttamente assunto e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell'apprendistato.

L'Ufficio di collocamento rilascia ricevuta della notificazione.

Qualora l'apprendista direttamente assunto risieda in località diversa da quella in cui si svolge l'attività lavorativa, l'Ufficio di collocamento, dove ha sede la azienda, dà comunicazione dell'avvenuto avviamento all'Ufficio di collocamento del Comune di provenienza del giovane lavoratore.

Art. 8.

Gli imprenditori non artigiani, ai sensi dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono tenuti a comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

L'Ufficio di collocamento provvede alla reiscrizione negli appositi elenchi degli apprendisti residenti nel Comune, qualora il lavoratore interessato ne faccia richiesta e, per gli apprendisti non residenti, comunica l'avvenuta cessazione del rapporto all'Ufficio di collocamento del Comune di provenienza.

Art. 9.

Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non artigiane, nè possono essere adibiti al lavoro in quelle artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall'art. 4 della legge per l'accertamento della idoneità delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti.

Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione.

L'accertamento è eseguito gratuitamente dall'autorità sanitaria comunale a seguito della richiesta dell'Ufficio di collocamento.

Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneità temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione nel libretto individuale di lavoro.

Art. 10.

L'esame psicofisiologico per l'accertamento delle attitudini dell'aspirante apprendista al particolare lavoro, al quale ha chiesto di essere avviato, è effettuato nei Comuni ove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'esame può essere disposto dall'Ufficio di collocamento competente dal momento dell'iscrizione del giovane lavoratore negli appositi elenchi.

Il risultato dell'accertamento, che non deve essere trascritto in alcun documento di lavoro, viene comu-